

# **Circolare 285 del 17 dicembre 2013, 48° aggiornamento - Modifica della disciplina sul rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (IRRBB).**

## **1. Premessa**

Con il presente aggiornamento sono modificati gli Allegati C e C-bis (“Allegati tecnici”) del Capitolo 1 (“Processo di controllo Prudenziale”) della Parte Prima, Titolo III della Circolare 285/2013, riguardanti le metodologie per la misurazione del rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (IRRBB), in termini di variazione del valore economico e del margine di interesse.

In conformità con quanto previsto nel Regolamento della Banca d’Italia sull’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia del 9 luglio 2019 <sup>(1)</sup>, gli interventi di modifica sono stati sottoposti a consultazione pubblica. Sul sito web della Banca d’Italia sono pubblicati il resoconto della consultazione e le osservazioni pervenute per le quali non è stata chiesta la riservatezza. Non è stata invece condotta un’analisi di impatto della regolamentazione poiché le modifiche i) attuano conformemente il contenuto degli Orientamenti dell’EBA/GL/2022/14, sui quali l’EBA ha già condotto uno studio d’impatto in occasione della consultazione e ii) sono state definite in modo tale da non determinare costi aggiuntivi per i destinatari rispetto a quanto già introdotto dal quadro regolamentare europeo; per contro, esse sono finalizzate a declinare concretamente il principio di proporzionalità, fornendo agli intermediari meno complessi uno strumento di più immediato utilizzo per la misurazione del rischio.

## **2. Contenuto**

Gli aggiornamenti introdotti, pur confermando le linee generali di impostazione metodologica già contenute nei citati Allegati tecnici della Circolare e la declinazione secondo una logica di proporzionalità, introducono affinamenti coerenti con l’accresciuto livello di sofisticazione definito dalla normativa europea.

In particolare:

- nel perimetro di valutazione del rischio, per allineamento alla normativa europea, sono state inserite esplicite indicazioni relative al trattamento di posizioni specifiche (obbligazioni pensionistiche e le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione);
- è stata allineata la valutazione della materialità delle componenti di rischio al nuovo quadro regolamentare che definisce soglie quantitative, valide per tutte le banche e per qualsiasi metodologia di misurazione adottata. Al superamento di tali soglie sono richiesti alle banche specifici affinamenti nella misurazione dell’esposizione al rischio (ad esempio l’inclusione del rischio di base, la modellizzazione comportamentale di alcune poste);
- per tutte le componenti soggette a valutazione di materialità, è stata fornita una soluzione attuativa, affinando la modellizzazione già contenuta negli allegati (ad esempio per i depositi senza specifiche date di riprezzamento <sup>(2)</sup>) o introducendo

---

<sup>(1)</sup> Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 8.

<sup>(2)</sup> Per la modellizzazione comportamentale dei depositi senza specifiche date di riprezzamento viene affinata la modellizzazione per allinearne la granularità a quanto previsto nella normativa europea, che declina i depositi su tre categorie (*retail*, *retail non-transactional*, *wholesale non financial*). Sono state calibrate percentuali differenziate per la ripartizione tra componenti core e non-core. Come previsto nel documento di consultazione, in considerazione della maggiore complessità del *framework*, in fase di prima applicazione, e fino a quando non dispongano delle informazioni necessarie, le aziende orienteranno la scelta dei parametri applicati alle diverse categorie in modo tale da assicurare che la quota core sulla totalità

nuove disposizioni volte a fornire i parametri da utilizzare (ad esempio per i prestiti soggetti al rischio di rimborso anticipato);

- i parametri contenuti nella metodologia degli allegati sono stati differenziati in base agli scenari, per recepire l'aspettativa regolamentare di adeguamento dei flussi di cassa allo scenario ipotizzato sui tassi di interesse.

Ulteriori modifiche sono state introdotte per adeguamento alle previsioni della normativa europea (aggregazione delle esposizioni nelle valute rilevanti, misurazione delle variazioni del valore di mercato nelle misure di margine di interesse) o per declinare, in un'ottica di proporzionalità, le modalità ammesse per la misurazione del rischio connesso alle opzioni automatiche.

Con il presente aggiornamento delle "Disposizioni di vigilanza per le banche" si completa il recepimento nella disciplina nazionale del contenuto degli Orientamenti EBA in materia di IRRBB e CSRBB (EBA/GL/2022/14), relativamente ai quali la Banca d'Italia ha dichiarato all'EBA l'intenzione di conformarsi entro giugno 2024.

### **3. Procedimenti amministrativi**

Il presente aggiornamento non introduce nuovi procedimenti amministrativi né modifica quelli esistenti.

### **4. Entrata in vigore**

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.

\* \* \*

Si informa che a far tempo dal 1° gennaio 2023 la Banca d'Italia non invia più ai soggetti vigilati le comunicazioni dell'avvenuta pubblicazione sul sito di atti a contenuto normativo o di carattere generale (ad es. disposizioni di vigilanza, chiarimenti interpretativi, orientamenti di vigilanza), dal momento che le forme di pubblicità legalmente previste ne garantiscono la piena conoscibilità e reperibilità. Gli intermediari sono quindi invitati a mantenere o attivare il sistema di *alert* automatico sul sito *web* della Banca d'Italia, al fine di ricevere tempestivamente notifica degli atti pubblicati.

---

dei depositi verso controparti non finanziarie sia compresa tra il 60% e il 70% (in base allo scenario di riferimento), con ripartizione lineare della componente core fino a 5 anni.